TESTO UNICO SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO

Art. 1

Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1, sub 1

(R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV. n. 2179, art. 1).

(R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, art. 23).

La nomina ad ufficiale in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente in tutte le armi, corpi e servizi, ad eccezione del servizio sanitario e del servizio veterinario, nei quali ha luogo col grado di tenente.

Per conseguire la nomina suddetta e' necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano o cittadino albanese. Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile del Governo, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dal presente testo unico;

2° aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e non aver superato, all'atto della nomina ad ufficiale:

- 28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie militari e per quelli provenienti direttamente dai subalterni di complemento;

- 32 anni per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui all'art. 3, nn. 2, 3 e 4, e all'art. 13;

- 32 anni per i tenenti del servizio sanitario e del servizio veterinario reclutati in base all'art. 12;

- 36 anni per i sottotenenti dei carabinieri Reali, provenienti dai marescialli maggiori dell'Arma, di cui all'art. 3, n. 1;

- 36 Anni per i sottotenenti maestri direttori di banda.

Il requisito dell'eta' va riferito alla data del bando di concorso per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso;

3° essere iscritto al Partito Nazionale Fascista, se cittadino italiano, al Partito Fascista Albanese se cittadino albanese;

4° avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della guerra.

Gli aumenti dei limiti di eta′, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per l′ammissione ai pubblici impieghi, non si cumulano con i limiti massimi di eta′ stabiliti dal precedente n. 2.

Versione in vigore dal 1 aprile 1941, non più in vigore dal 28 aprile 1942 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito
Estremi	Regio decreto 14 marzo 1938, n. 596
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-reclutamento-degli-ufficiali-del-regio-esercito-1938/art-1-legge-16-gennaio-1936-xiv-n-93-art-1-sub-1/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it